

MIRI

Sommario

1. Definizioni	3
2. Inquadramento normativo	4
3. Finalità	4
4. Ambito di applicazione	4
5. Responsabilità e diffusione	5
6. Definizione di whistleblower	5
7. Principi generali di riferimento	5
7.1. Garanzia di riservatezza	5
7.2. Trattamento dei dati personali	6
7.3. Forme di tutela del whistleblower	6
8. L'oggetto della segnalazione	7
8.1. L'oggetto della segnalazione ai sensi del D.lgs. 231/2001	7
8.2. L'oggetto della segnalazione ai sensi del Decreto 24/2023	7
9. Modalità di segnalazione interna	7
9.1. Destinatari della segnalazione.....	7
9.2. Forma della segnalazione.....	8
9.3. Modalità di trasmissione della segnalazione.....	8
10. Modalità di segnalazione esterna e divulgazione pubblica.....	8
11. Gestione delle segnalazioni interne	9
12. Archiviazione della documentazione	10

1. Definizioni

ANAC: Autorità Nazionale Anti Corruzione.

C.d.A.: Consiglio di Amministrazione.

Codice Etico: contenente i principi etico-sociali di MIRI, una tavola di valori dell'ente volta a rafforzare la cultura della legalità che permea la Società. E' un documento con cui la Società enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società stessa rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale. Il Codice Etico si propone di fissare "standards" etici di riferimento e norme comportamentali che i Destinatari del Codice stesso devono rispettare nei rapporti con la Società ai fini di prevenzione e repressione di condotte illecite.

Collaboratori: coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: promotori finanziari, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati).

Consulenti: Soggetti che esercitano la loro attività in favore dell'azienda in forza di un rapporto contrattuale.

D. Lgs. 231/01 o Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e successive modifiche e integrazioni.

D. Lgs. 196/03: il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni.

D. Lgs. 24/2023: "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"

Destinatari del Codice Etico: soci, componenti Organi Sociali, i dipendenti nonché tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per MIRI S.P.A o con MIRI S.P.A (es. collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, clienti).

Destinatari del Modello: componenti Organi Sociali, la società di revisione, i dipendenti nonché coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per MIRI S.P.A e siano sotto il controllo e la direzione della Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: promotori finanziari, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati).

Divulgazione pubblica: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Facilitatore: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

G.D.P.R.: Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Lavoratori subordinati o dipendenti: lavoratori subordinati o dipendenti, ossia tutti i dipendenti della Società; quadri; dirigenti.

Legge 146/2006: la Legge del 16 marzo 2006 n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001).

Modello / MOG: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex artt. 6 e 7 del Decreto 231/2001.

O.d.V.: Organismo di Vigilanza previsto dagli artt. 6, comma 1, lettera b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

Persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

G.d.S.: Gestore delle Segnalazioni

Segnalazione: qualsiasi notizia avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società o violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea (che possono consistere in comportamenti, atti od omissioni) che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della società privata, e che consistono negli illeciti meglio definiti nell'articolo 8 della presente procedura; la segnalazione può essere presentata tramite i canali di segnalazione **interni** alla Società di cui all'articolo 9 o **esterna** (cfr. articolo 10)

Segnalazione anonima: qualsiasi segnalazione in cui le generalità del segnalante non siano esplicitate, né siano rintracciabili.

Segnalazione in mala fede: la segnalazione fatta al solo scopo di danneggiare o, comunque, recare pregiudizio a un Destinatario del Codice Etico e/o del Modello.

Società: MIRI S.P.A.

Soggetti segnalanti: i Destinatari del Codice di Etico e/o del Modello, nonché qualsiasi altra persona fisica che si relazioni con la Società al fine di effettuare la segnalazione di violazione.

Soggetti Terzi: controparti contrattuali di MIRI S.P.A., sia persone fisiche sia persone giuridiche (quali ad es. fornitori, consulenti, etc) con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, e destinati a cooperare con l'azienda nell'ambito delle attività a rischio.

Sottoposti: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale ex art. 5 comma 1 lett. b) del Decreto.

Whistleblowing: Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", e successive modifiche e integrazioni.

2. Inquadramento normativo

La Legge 30 novembre 2017, n. 179, ha inserito nel D. Lgs. 231/2001, all'art. 6, i nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, che per la prima volta avevano stabilito un apparato di misure dedicate al whistleblower nel settore privato.

Il Decreto Legislativo 24/2023, nel recepire la Direttiva Europea 2019/1937 ha abrogato le disposizioni precedenti ampliando ulteriormente l'ambito delle possibili segnalazioni e rafforzando la tutela del segnalante.

3. Finalità

MIRI S.P.A., al fine di adeguarsi a quanto disposto nei documenti sopra richiamati, ha inserito nel Modello ex D. Lgs. 231/2001, previsioni volte a disciplinare la tutela e le modalità di segnalazione degli illeciti da parte di dipendenti o soggetti esterni della Società.

In particolare, MIRI, con il presente regolamento, intende:

- chiarire i principi ispiratori dell'istituto del whistleblowing ed il ruolo del Gestore delle Segnalazioni (G.d.S.) e dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, quali destinatari della segnalazione;
- precisare le modalità di gestione delle segnalazioni, attraverso un iter procedurale definito;
- dettagliare le modalità che verranno seguite per tutelare la riservatezza dell'identità del Segnalante, del contenuto della segnalazione e dell'identità di eventuali soggetti indicati, nonché per impedire ogni possibile ritorsione a danno del segnalante.

4. Ambito di applicazione

La presente normativa si applica ai Destinatari del Modello e/o del Codice Etico, ossia:

- Soci;
- Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Componenti del Collegio Sindacale;
- Componenti dell'OdV;
- Dipendenti
- Coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per MIRI. S.P.A. e siano sotto il controllo e la direzione della Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: promotori finanziari, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati);
- Coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per MIRI S.P.A. o con MIRI S.P.A. (ad es. consulenti, fornitori, clienti); nonché qualsiasi altro soggetto che si relazioni con la Società al fine di effettuare la segnalazione.
- I Soggetti Segnalanti, nei rapporti con la Società e secondo quanto stabilito nel Modello e nel Codice Etico, devono segnalare quanto previsto nei paragrafi successivi.

5. Responsabilità e diffusione

La presente procedura è parte integrante del Modello e, dunque, è approvata dal C.d.A. della Società che, su eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza e del GdS, ha anche la responsabilità di aggiornarla ed integrarla.

È accessibile in "formato elettronico":

- nel sito internet mirispa.it nella pagina [Segnalazione Whistleblowing - MIRI SPA](#)

Le medesime modalità di diffusione sopra enunciate sono adottate per le revisioni ed integrazioni successive della procedura.

6. Definizione di whistleblower

Il termine "whistleblower" (o segnalante) indica la persona fisica che in ambito aziendale riferisce di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Attraverso la segnalazione, il whistleblower contribuisce all'emersione di situazioni di degenerazione e di malfunzionamenti del sistema interno alla gestione societaria, partecipando ad un processo di prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la Società.

Il whistleblowing è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare il whistleblower.

7. Principi generali di riferimento

7.1. Garanzia di riservatezza

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Tutte le funzioni/posizioni organizzative interessate dalla ricezione e trattamento delle segnalazioni devono garantire l'assoluta riservatezza delle persone Segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

La Società, inoltre, assicura che nel corso della trattazione e gestione delle segnalazioni, saranno adottate le necessarie cautele per la tutela della riservatezza del Soggetto Segnalato. Ciò al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli, anche solo di carattere reputazionale, all'interno del contesto lavorativo in cui il Segnalato è inserito.

In particolare, l'art. 12 del decreto 24/2023, stabilisce che l'identità del segnalante non può essere rivelata.

Il divieto di rivelare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo dello stesso ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità, previa comunicazione scritta sulle ragioni che motivano alla rilevazione dei dati riservati.

La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e ss. Legge 241/1990 e ss.mm.ii., nonché dal D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 79/2016 (F.O.I.A.). Pertanto, il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di eventuali richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), Legge 241/1990.

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 c.c. e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e coloro che ricevono o che sono coinvolti nella gestione della segnalazione, sono tenuti alla tutela della riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentono di identificare il loro autore, saranno eventualmente oggetto di ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato, e non fatti di contenuto generico, confuso e/o palesemente diffamatorio. La valutazione in tal senso è demandata all'Organismo di Vigilanza e/o al Responsabile delle Segnalazioni per i rispettivi ambiti di competenza.

La tutela tipica dell'istituto del whistleblowing verrà garantita, quindi, solo in caso di segnalazioni formulate da soggetti chiaramente identificatisi.

7.2. Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali avviene secondo le vigenti previsioni normative dettate in tema privacy e trattamento dei dati personali. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o se raccolti accidentalmente vengono cancellati immediatamente.

La segretezza in merito all'identità del segnalante è assicurata dalla sicurezza di un codice numerico anonimo, che rappresenta l'unico strumento di collegamento tra il segnalante e la segnalazione.

Se il segnalante richiede di effettuare oralmente la segnalazione in un incontro con il personale addetto, essa viene, previo consenso della persona segnalante, documentata in apposito verbale che la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare sottoscrivendo il verbale medesimo.

7.3. Forme di tutela del whistleblower

I Soggetti Segnalanti, la cui identità non è divulgata, sono tutelati contro ogni forma di discriminazione, penalizzazione, ritorsione o azioni simili, dirette o indirette, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione, nonché le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili – come elencate a titolo di esempio dall'art. 17 del decreto legislativo 24/2003.

8. L'oggetto della segnalazione

8.1. L'oggetto della segnalazione ai sensi del D.lgs. 231/2001

Oggetto della segnalazione è la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001, ovvero la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello di Organizzazione e Gestione e/o dei valori etici e delle regole comportamentali del Codice Etico della Società, ovvero altri comportamenti che possono generare reato o violazione del Modello.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle circostanziate, che riguardano fatti riscontrati direttamente dal Segnalante, non basati su voci correnti; inoltre, la segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale.

Il segnalante non deve utilizzare l'istituto per scopi meramente personali.

8.2. L'oggetto della segnalazione ai sensi del Decreto 24/2023

L'oggetto concerne le violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Tali violazioni possono consistere in:

Violazioni delle disposizioni normative nazionali, ossia gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE

Violazioni della normativa europea, ossia illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al Decreto e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione. Si precisa che le disposizioni normative contenute nell'Allegato 1 sono da intendersi come un riferimento dinamico in quanto vanno naturalmente adeguate al variare della normativa stessa. In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE.

Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese;

Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Ue.

9. Modalità di segnalazione interna

9.1. Destinatari della segnalazione

Le segnalazioni vanno inoltrate ai soggetti destinatarie individuati, ossia O.d.V. per le segnalazioni di cui al punto 8.1 e al G.d.S per le segnalazioni di cui al punto 8.2.

Considerato però che le condotte oggetto di segnalazione hanno molti punti di contatto, non potendo attribuire al Segnalante l'onere di distinguere tra segnalazioni per fatti o circostanze rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ovvero per responsabilità derivanti dalla normativa di cui al D.lgs. 24/23, le segnalazioni con destinatario errato verranno trasferite alla funzione competente

9.2. Forma della segnalazione

La segnalazione può essere inviata in qualsiasi forma. Il Segnalante è tenuto però a fornire tutti gli elementi affinché l'OdV e/o il GdS possano procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti posti alla loro attenzione.

L'OdV e/o il GdS, quali responsabili del trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla Privacy e sul trattamento dei dati personali, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, richiedono che i dati contenuti nelle segnalazioni siano pertinenti rispetto alle finalità di cui al D. Lgs. 231/2001 e del D. Lgs. 24/23.

Inoltre, nella descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione, non devono essere fornite informazioni non strettamente attinenti all'oggetto della segnalazione. In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede, l'OdV e/o il GdS si riservano di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati

9.3. Modalità di trasmissione della segnalazione

Tutte le comunicazioni da parte del Soggetto Segnalante nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e/o del GdS possono essere effettuate, alternativamente e senza preferenza, a mezzo di:

posta ordinaria/con raccomandata: indirizzata all'Organismo di Vigilanza ovvero al Gestore della Segnalazione, via F. Imparato 190, 80146 Napoli; in tal ultimo caso, a garanzia della riservatezza del segnalante, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "riservata al gestore della segnalazione"

consegna a mano: a tal fine è istituita presso la sede di MIRI, una buca per la consegna anonima delle segnalazioni cartacee; le modalità per la predisposizione della missiva sono le medesime di cui al punto precedente

piattaforma whistleblowing: è stato istituito un apposito portale sul sito web di MIRI che permette di inviare la segnalazione in modalità cifrata, allo scopo di tutelare in maniera più sicura l'identità del segnalante, raggiungibile alla pagina seguente: [Segnalazione Whistleblowing - MIRI SPA](#) e, da lì, per effettuare la segnalazione l'indirizzo è il seguente: [MIRI S.p.A. - MCQ S.r.l. - Canale di segnalazione eventi potenzialmente illeciti secondo il D.Lgs.24 del 2023 \(wallbreakers.it\)](#)

Nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'OdV o del GdS e dialogare rispondendo ad eventuali richieste di chiarimenti o di approfondimenti.

La segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone), sia dall'interno della Società che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato e della riservatezza del procedimento è garantita in ogni circostanza;

segnalazioni orali: attraverso tutti i canali sopra ricordati è possibile richiedere un incontro diretto con GdS, che provvederà a fissare l'incontro entro termini ragionevoli e in uno spazio idoneo a garantire la riservatezza mentre, mediante la piattaforma, è altrettanto possibile effettuare una segnalazione orale tramite registrazione di un messaggio crittografato; nel caso di utilizzo di una linea telefonica registrata o di un altro sistema di messaggistica registrato, il gestore della segnalazione conserva, previo consenso del segnalante alla registrazione, la segnalazione all'interno di un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto.

10. Modalità di segnalazione esterna e divulgazione pubblica

Il segnalante può ricorrere alla procedura esterna soltanto se ricorre una delle seguenti condizioni:

- nel suo contesto lavorativo non è prevista l'attivazione del canale interno come obbligatoria o, se prevista, non è stata attivata;
- la segnalazione non ha avuto seguito;

- ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse la segnalazione interna questa non avrebbe seguito o che andrebbe incontro a ritorsioni;
- ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In tali casi la persona segnalante può scegliere di effettuare una segnalazione esterna:

- Attraverso la **piattaforma whistleblowing ANAC**:
<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing>
- Attraverso le linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale attivati da Anac;
- Attraverso altro soggetto esterno che è tenuto a trasmettere ad ANAC entro 7 giorni dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante

Si precisa che per essere ammissibile nella segnalazione devono essere indicati: la denominazione e i recapiti del whistleblower; i fatti oggetto di segnalazione e l'Ente in cui essi sono avvenuti; l'Ente nel cui contesto lavorativo il whistleblower opera e il profilo professionale da quest'ultimo rivestito; la descrizione sintetica delle modalità con cui il whistleblower è venuto a conoscenza dei fatti segnalati.

La normativa introduce anche la possibilità per il segnalante di effettuare una divulgazione pubblica beneficiando della protezione antiritorsione

Per ricorrere a tale procedura devono sussistere fondati motivi ossia:

- che si sia previamente utilizzato il canale interno e/o esterno, ma non vi sia stato riscontro o non vi sia stato dato seguito entro i termini previsti dal decreto;
- che il segnalante ritenga sussistere un "pericolo imminente e palese per il pubblico interesse", considerato come una situazione di emergenza o di rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richieda che la violazione sia tempestivamente svelata con ampia risonanza per impedirne gli effetti.
- che il segnalante ritenga che la segnalazione esterna possa comportare un rischio di ritorsione oppure non avere efficace seguito

11. Gestione delle segnalazioni interne

Le attività in cui si articola il processo gestionale delle segnalazioni sono: ricezione, istruttoria ed accertamento. Durante tutta la fase di gestione della segnalazione, è garantito il diritto alla riservatezza del segnalante come già definito agli articoli precedenti.

Ricezione: l'Organismo di Vigilanza e/o il GdS per i rispettivi ambiti di competenza, ricevono le segnalazioni direttamente dal Segnalante secondo le modalità definite all'art. 9.2 e danno riscontro al segnalante entro 7 giorni dalla data di ricezione. Tale avviso dev'essere inoltrato al recapito indicato dal segnalante nella segnalazione

Istruttoria ed accertamento: L'OdV e/o il GdS, previa verifica di procedibilità ed ammissibilità, esaminano tempestivamente il contenuto della segnalazione, della documentazione eventualmente ricevuta e delle eventuali integrazioni presentate dal segnalante in epoca successiva; ne valutano il contenuto, verificando innanzitutto la pertinenza con le attività inerenti alle proprie funzioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna tra cui:

- audizione del segnalante, se noto e reperibile e, separatamente, del segnalato e/o di altri soggetti eventualmente menzionati nella segnalazione;
- acquisizione di documentazione aziendale concernente l'oggetto della segnalazione, direttamente o avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne della Società o, eventualmente, di strutture esterne, per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione.

Per verificare la fondatezza della segnalazione, l'OdV e/o il GdS possono chiedere al Segnalante approfondimenti o ulteriori informazioni e anche di trasmettere documentazione.

In particolare, qualora emerga l'infondatezza della segnalazione ovvero l'insufficienza degli elementi di fatto segnalati per procedere, GdS ne dispone l'archiviazione.

Qualora, invece, gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di gravi violazioni del MOG e/o del Codice Etico e/o della violazione della normativa di cui al D. Lgs.24/23, ovvero sia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, l'OdV e/o il GdS procedono senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, richiedendo alla Società di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli interventi ritenuti opportuni. Il destinatario della segnalazione dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Segnalante, ove noto e reperibile, entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione

12. Archiviazione della documentazione

L'OdV e/o il GdS sono tenuti a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle proprie funzioni istituzionali.

I documenti in formato elettronico sono conservati in una "directory" protetta da credenziali di autenticazione conosciute dai componenti dell'OdV e/o dal GdS a seconda dei rispettivi ambiti di competenza, ovvero dai soggetti espressamente autorizzati.

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede, l'OdV e/o il GdS si riservano di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

I documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito ai componenti dell'OdV e/o dal GdS a seconda dei rispettivi ambiti di competenza, ovvero ai soggetti espressamente autorizzati dall'OdV e/o dal GdS

L'archiviazione della segnalazione avviene attraverso idonei strumenti che permettano di garantire la riservatezza

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.